



Bolzano, luglio 2026

OGGETTO: TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE DAL 1° LUGLIO 2026

Gentile Cliente,

con la presente circolare si illustrano le novità in materia di previdenza complementare previste dalla legge di Bilancio 2026 con riferimento ai **rapporti di lavoro instaurati a partire dal 1° luglio 2026**, tenuto conto delle prime indicazioni operative fornite dal Ministero del Lavoro e dalla COVIP.

**Arbeitsrechtsberatung
Consulenza del lavoro**

Dott. Fabio Selle
Dott. Maura Mochi
Dott. Manfred Spögler
Dott. Ulrike Kofler
Rag. Luca Solano
Dott. Matthias Pirrone
Dott. Alessia Negri
Dott. Giulio Bolego

Rechtsanwältin | Avvocato

Ra. (D) Adv. (I) Susanne Raab

Lavoris

Via G.-di-Vittorio-Straße, 16
I-39100 Bolzano - Bozen
+39 0471 56 77 77
info@lavoris.it
www.lavoris.it

1. Adesione automatica alla previdenza complementare

La nuova disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2026 si applica **esclusivamente ai lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2026** e presenta delle differenze applicative in caso di lavoratore di prima assunzione¹ oppure di lavoratore riassunto².

In particolare, in caso di:

○ Lavoratore di prima assunzione

Il lavoratore ha **60 giorni di tempo per esprimere una scelta** (accantonamento del TFR in azienda/Tesoreria INPS o versamento del TFR a un fondo di previdenza complementare di propria scelta). In assenza di scelta e decorsi i 60 giorni, il lavoratore viene considerato automaticamente aderente alla previdenza complementare e pertanto il TFR, la contribuzione a carico del lavoratore e la contribuzione a carico del datore di lavoro vengono versati alla forma pensionistica prevista dal CCNL, anche territoriale o aziendale. Se in azienda ci sono più fondi di riferimento, l'adesione si perfeziona al fondo individuato da accordo aziendale oppure al fondo cui sono iscritti più dipendenti. In via residuale l'adesione è al fondo COMETA con esclusiva destinazione del TFR.

○ Lavoratore riassunto

È di fondamentale importanza sapere **se il lavoratore all'atto dell'assunzione è iscritto o meno a una forma di previdenza complementare** cui versa in tutto o in parte il TFR. Da questa circostanza deriva l'applicazione o non applicazione dell'adesione automatica:

- **già iscritto:** si applica l'adesione automatica. Ne deriva che il lavoratore riassunto, entro 60 giorni, può indicare un fondo di previdenza complementare di propria scelta (solitamente quello al quale era iscritto in precedenza), altrimenti il TFR verrà versato al fondo di destinazione come prima individuato. Inoltre, in questo caso il lavoratore non può decidere di accantonare il TFR in azienda/Tesoreria INPS;
- **non iscritto:** non si applica l'adesione automatica. Al lavoratore che in precedenza aveva mantenuto il TFR in azienda/Tesoreria INPS si continuano ad applicare le stesse regole del codice civile e pertanto non opera il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare. Il lavoratore può comunque in ogni momento rivedere la propria scelta e aderire alla previdenza complementare.

¹ lavoratore assunto per la prima volta come dipendente privato dal 1° luglio 2026

² lavoratore che prima del 30 giugno 2026 ha avuto un rapporto di lavoro come dipendente e che instaura un nuovo rapporto di lavoro a partire dal 1° luglio 2026

Premessa tale distinzione, si comunica che, in attesa del modulo ministeriale ufficiale, verrà utilizzato un modulo provvisorio per la scelta del TFR che riporta tutte le novità legislative previste. Tale documento verrà fornito assieme alla consueta modulistica da consegnare al nuovo lavoratore ed è in ogni caso già presente sul nostro portale clienti nella sezione “moduli e download”.

2. Nuovi obblighi informativi

Il datore di lavoro deve ottemperare a nuovi precisi **obblighi informativi verso il dipendente assunto dal 1° luglio 2026**. Il lavoratore deve essere informato in merito al meccanismo dell'adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte possibili e le relative tempistiche.

Provvederemo ad integrare direttamente nei contratti di lavoro una versione completa dell'Informativa in modo da garantire il corretto adempimento di tale obbligo nei confronti degli assunti dal 1° luglio 2026. Anche qualora non fossimo noi ad elaborare i contratti di lavoro, vi comunichiamo che la stessa Informativa è presente sul nostro portale clienti nella sezione “moduli e download” per poter essere integrata nei contratti di lavoro o consegnata al lavoratore in altra occasione, previa indicazione del corretto fondo pensione di riferimento per l'adesione automatica.

3. Lavoratori esclusi

La nuova disciplina non si applica in caso di:

- lavoratori domestici;
- rapporti di lavoro che cessano prima della scadenza dei 60 giorni;
- rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni;

Alla luce delle importanti novità, si sottolinea l'importanza per i datori di lavoro di raccogliere tempestivamente le dichiarazioni compilate e sottoscritte dai lavoratori assunti dopo il 1° luglio 2026.

Con i migliori saluti,

LAVORIS S.T.P. SAS